

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 31.

“Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2 (Norme per la promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2)

1. La legge regionale 12 febbraio 2018, n. 2 (Norme per la promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania), è così modificata:

- a) alla lettera a) del comma 2, dell’articolo 5, prima della parola “sorveglianza” sono inserite le seguenti: “ausilio nella”;
- b) la lettera b) del comma 2, dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: “b) azioni finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali”;
- c) la lettera h), del comma 2, dell’articolo 5 è abrogata;
- d) al comma 1 dell’articolo 8 la parola “stipula” è sostituita dalle seguenti: “promuove la stipula di”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge a firma del Consigliere Tommaso Amabile.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 24 aprile 2018, con il n. 539 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 ottobre 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 12 febbraio 2018, n. 2: "Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania."

Articolo 5: "Servizio Civile volontario degli anziani".

Comma 2: "2. I progetti previsti dal comma 1, lettere a) e b) possono prevedere l'impiego degli anziani per le seguenti attività:

- a) di sorveglianza presso le scuole, durante il percorso di andata e di ritorno dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale;
- b) di sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
- c) di compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizioni di isolamento, anche in strutture socio-sanitarie e penitenziarie e, se possibile, in strutture per migranti;
- d) di informazione ai cittadini sulle offerte dei servizi comunali e delle altre amministrazioni locali;
- e) di assistenza ai soggetti in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici e per svolgere piccoli compiti giornalieri;
- f) di informazioni ai cittadini sulle situazioni temporanee di disagio urbano e degli interventi programmati per farvi fronte;
- g) di promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
- h) di controllo dei flussi degli spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici. "

Articolo 8: " Protocolli d'intesa".

Comma 1: " 1. La Regione per la sicurezza e la tutela della popolazione anziana, oltre a quanto disposto nel Piano Sociale Regionale, stipula protocolli d'intesa con le forze dell'ordine e le associazioni dei tutori dell'ordine in congedo, per consentire agli anziani attivi di svolgere le attività di sensibilizzazione ed informazione sul territorio di appartenenza."